

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

USS EDILIZIA SANITARIA 1

Servizio di ingegneria ed architettura concernente il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di consolidamento statico sui pilastri del P.O. di Imperia Monoblocco A - intervento rientrante nel piano nazionale di ripresa e resilienza - CUP E51B22001640001 - CIG: 95192448A6.

L'anno 2023 addì 17 del mese di Gennaio

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

Ing. FABIO RAVERA nato a SANREMO il 25/08/1975 con sede in VIA XX SETTEMBRE 34, SANREMO, Codice Fiscale RVRFBA75M25I138X P.IVA 01331490084, professione INGEGNERE, TITOLARE DELL'OMONIMO STUDIO TECNICO (di seguito anche semplicemente "Professionista").

PREMESSO che

Con decreto di aggiudicazione n. 7839 del 07.12.2022

DATO ATTO CHE

La realizzazione delle opere è finanziata interamente dai fondi per l'attuazione degli interventi rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità del ministero della Salute – Missione Salute (M6) – M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” assegnati alla Regione Liguria.

PRESO ATTO

- che l'Appaltatore ha accettato di applicare le disposizioni di cui all'art.3 del “Codice di comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria” approvato con D.G.R. n.187 del 12/03/2021 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del disciplinare;

- che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, non è necessario acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di disciplinare di valore complessivo inferiore a 150.000 Euro;

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

1. La Regione Liguria conferisce all' Ing. Fabio Ravera l'incarico concernen-

te il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di consolidamento statico sui pilastri del P.O. di Imperia Monoblocco A - intervento rientrante nel piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente affidamento sono meglio rappresentate nei documenti di gara a cui si rinvia e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di incarico.

Art. 3 – Corrispettivo

1. L'importo contrattuale relativo alle attività di ingegneria e architettura concernente il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di consolidamento statico sui pilastri del P.O. di Imperia Monoblocco A - intervento rientrante nel piano nazionale di ripresa e resilienza - ammonta ad € 46.668,70 (quarantaseimilaseicentosessantotto/70), così determinato a seguito del ribasso del 37,50%, sull'importo proposto in sede di procedura di affidamento, oltre Iva ed altri oneri esclusi.

2. Le prestazioni contenute nell'offerta tecnica costituiscono specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano l'appaltatore e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Committente.

Art.4 – DOCUMENTI PARTE DEL DISCIPLINARE

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previste dagli allegati della documentazione di gara.

2. I documenti di cui al precedente comma sono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Art. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore

della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:

- il professionista assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, con l'obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;

- il professionista dovrà garantire al responsabile del procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti a Regione Liguria e all'ASL 1 Servizio Sanitario Regione Liguria da norme cogenti; inoltre, sarà preciso obbligo del professionista verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;

- il professionista dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse;

- il professionista dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di can-

tiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al responsabile del procedimento;

- il professionista dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti professionali di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla legge; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno una volta alla settimana e ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il responsabile dei lavori; il professionista, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto;

- a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere annotato sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore medesimi, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa;

- il professionista verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera au-

torizzati a norma di legge), con l'osservanza delle modalità previste dall'art.

18 lett. u) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i ed in possesso di regolare iscrizione

INPS, INAIL e Cassa Edile di ovvero del DURC ove attivo. L'impossibilità

di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al

responsabile del procedimento/responsabile dei lavori;

- il professionista dovrà inviare al responsabile dei lavori una relazione sullo

stato della sicurezza nel cantiere periodica, secondo accordi con lo stesso e

secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le

inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle

disposizioni di cui all'art. 92, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 81/2008 e successi-

ve modifiche ed integrazioni.

- il professionista dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente ad adem-

pimenti imposti all'ASL 1 Imperiese da norme cogenti e dovrà svolgere, in

collaborazione con il responsabile del procedimento, tutti gli adempimenti

correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice

correlate alla sicurezza.

Sono incluse nel corrispettivo pattuito tutte le seguenti spese occorrenti per

l'espletamento dell'incarico come sopra definito, le spese per la partecipazio-

ne ad incontri, riunioni con l'ASL 1, Regione Liguria e agli altri Enti compe-

tenti; le spese vive di viaggio per il tempo passato fuori ufficio dalla Parte

Contraente e dal personale di aiuto; l'effettuazione di rilievi, misurazioni, in-

dagini, sondaggi, ricerche archivistiche.

ART. 6 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della

Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'appaltatore ha comunicato alla Regione Liguria gli estremi identificativi del conto corrente dedicato: IBAN: IT2400307501603CC1510643171, Banca GENERALI SPA, filiale di SANREMO e la seguente persona abilitata ad operare su di esso: ing. Fabio Ravera. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del disciplinare.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 della citata legge, la Regione Liguria verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente

articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere alla Regione Liguria i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Gli onorari di cui al precedente articolo saranno liquidati da Asl 1 secondo le seguenti modalità entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura:

- 80% in acconti in funzione degli stati di avanzamento dei lavori;
- 20% ad emissione di Certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti a favore del professionista saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato presso la Banca Generali filiale Sanremo – IBAN IT2400307501603CC1510643171. Non è ammessa la cessione del credito verso terzi.

2. Ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e del Decreto interministeriale del 24/08/2020 n. 132 - Min. Economia e Finanze la fattura dovrà riportare i co-

dici CUP E51B22001640001 - CIG: 95192448A6.

Art. 8 - RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

1. Il professionista incaricato, che dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'attività oggetto del presente disciplinare, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, è direttamente responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione regionale o di ASL1 in conseguenza di errori o di omissioni. La responsabilità si estende anche ai costi ed ai maggiori oneri che la predetta amministrazione deve sopportare in relazione al non corretto svolgimento dell'incarico, ferma restando, in ogni caso, l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

ART. 9 - PROPRIETÀ DEL MATERIALE

1. I dati, i rapporti, le relazioni e qualunque altro elaborato, in formato cartaceo e in formato elettronico editabile, prodotti nell'espletamento della prestazione in argomento rimarranno di proprietà piena ed esclusiva della Regione Liguria, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.

2. E' fatto divieto al professionista incaricato di utilizzare i risultati derivanti dall'attività per proprie pubblicazioni o fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione Liguria.

Art. 10 – POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE E CAUZIONE DEFINITIVA

Non è prevista cauzione definitiva per il presente contratto.

Il professionista ha presentato la polizza di copertura della responsabilità civi-

le professionale ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. e) del D.L. 138/13.8.2011 conv. in L.148/2011 AON Spa n. ICIP007463 con scadenza 30/09/2023.

Art. 11 – SUBAPPALTO

1. Il professionista ha dichiarato di non avvalersi di suddetto istituto.

Art. 12 - DOVERI COMPORTAMENTALI

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 3 del Codice di comportamento della Regione Liguria approvato con D.G.R. n.187 del 12/03/2021, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del disciplinare, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

2. L'appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

ART. 13 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. Nell'esecuzione del presente disciplinare l'appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento

all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 14 – ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68

ART. 15 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, Asl 1 si riserva la facoltà di pagare le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, secondo le modalità previste dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL DISCIPLINARE – CESSIO- NE DEL CORRISPETTIVO

1. Il disciplinare non può essere ceduto a pena di nullità, fatta salva l'eventuale sostituzione del contraente prevista dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016.

2. E' consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL DISCIPLINARE E DIRITTO DI RE- CESSO

1. Le ipotesi di risoluzione del disciplinare sono disciplinate dall'art. 22 del Capitolato e dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016.

2. La risoluzione del disciplinare troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con l'appaltatore stesso.

3. In caso di risoluzione del disciplinare per inadempimento, all'appaltatore inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del disciplinare, decurtato delle eventuali penali maturate.

4. Resta ferma la facoltà della Regione Liguria di procedere nei confronti della controparte per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa dell'inadempimento.

ART. 18 - RECESSO

1. La Regione Liguria ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente disciplinare nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

2. La Regione Liguria può avvalersi della facoltà di recedere dal disciplinare ai sensi dell'art. 2237 comma 1 del Codice Civile, per comprovati motivi di interesse pubblico.

3. Il recesso da parte dell'appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa della Regione Liguria per i danni provocati.

4. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

5. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non dar corso a fasi progettuali successive alla definitiva, ovvero alla fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, per qualunque causa ciò si renda necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla è dovuto

all'aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'amministrazione.

Art. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione e all'esecuzione di quanto previsto dal presente disciplinare, l'unico Foro competente è quello di Genova.

ART. 20 – MODALITÀ DI STIPULA DISCIPLINARE, SPESE DI DISCIPLINARE E DI REGISTRO.

1. Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

2. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore.

3. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.

4. L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente disciplinare sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

5. Ai fini dell'imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Art. 21 - RINVIO NORMATIVO

1. Per quant'altro non previsto nel presente disciplinare le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e

nel D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente nonché nel Codice Civile.

Art. 22 - TUTELA DATI PERSONALI

1. Il conferimento dei dati personali dell'Appaltatore è obbligatorio ai sensi di

legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

2. I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "Informativa

sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento

UE2016/679".

3. All'appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

4. Il titolare del trattamento è la Regione Liguria, rappresentata dal Presi-

dente della Giunta regionale pro tempore, con sede in Piazza De Ferrari, 1 -

cap. 16121 Genova, pec: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la REGIONE LIGURIA

IL PROFESSIONISTA

 Dott. Giorgio Sacco

 Ing. Fabio Ravera

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.